



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
AREA GARE- SUA

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA
**per l'affidamento in concessione del “*SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DEL COMUNE DI AVIGLIANO*”**

Periodo: dall'A.S. 2026-2027 all'A.S. 2028-2029

CODICE CIG: BC47FF986B

TIPO DI PROCEDURA:	Aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	Offerta Economicamente più vantaggiosa
RIFERIMENTI NORMATIVI:	D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 pubblicato in GU n.77 del 31 marzo 2023. (di seguito Codice).

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

- 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
- 1.2. DOTAZIONI TECNICHE
- 1.3. IDENTIFICAZIONE

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

- 2.1. DOCUMENTI DI GARA
- 2.2. CHIARIMENTI
- 2.3. COMUNICAZIONI

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

- 3.1. DURATA
- 3.2. REVISIONE PREZZI
- 3.3. CLAUSOLA OCCUPAZIONALE
- 3.4. Termine di validità dell'offerta

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

- 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
- 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
- 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
- 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

7. ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

8. AVVALIMENTO

9. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DELL'APPALTO

10. GARANZIE

11. SOPRALLUOGO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

- 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
- 15.2. DGUE
- 15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14
- 15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
- 15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

16. OFFERTA TECNICA

17. OFFERTA ECONOMICA

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
21. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED APERTURA OFFERTE TECNICHE
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
27. ACCESSO AGLI ATTI
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 593 in data 24/06/2026 del Comune di Avigliano, è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione, per il tramite della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza, del servizio di refezione scolastica del Comune di Paterno"- anni 2026/2027- 2027/2028- 2028/2029

Le modalità di erogazione dei servizi richiesti dalla presente concessione sono ispirate alle esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e, in conformità all'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), contribuisce alla promozione dello sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'Azione Nazionale (PAN) per la sostenibilità ambientale adottato con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 3 agosto 2023", nonché ai Criteri Minimi Ambientali di cui al DM n. 65 del 10 Marzo 2020.

I CAM applicabili ai servizi di ristorazione collettiva sono quelli indicati al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/04/20A01904/sg>

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Provincia di Potenza utilizza la piattaforma telematica di E-Procurement, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;

La stazione appaltante si riserva:

- ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924, la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa;

- ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la facoltà di revocare la procedura attivata in qualsiasi momento, in autotutela, o comunque di non espletarla per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di nuova valutazione

o di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento, dandone comunicazione ai

concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati e senza che alcuno possa vantare pretese e/o diritti di sorta

Il luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Avigliano (PZ) - Codice NUTS: **ITF51**

CUI: S80001750761202600001

CIG: BC47FF986B

CPV: 55524000-9 Servizi di refezione scolastica

Il **Responsabile unico del progetto** ai sensi dell'art. 15 del Codice è la Dott.ssa Pina Iannielli, responsabile del Settore I Amministrativo del Comune di Avigliano-

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** è la Responsabile di E.Q. dell'Area Gare - SUA, Dott.ssa Valentina Del Grosso- e.mail: valentina.del_grosso@provinciapotenza.it

1) PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1.LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Bando e a quanto previsto nel documento denominato "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, nel quale sono riportate tutte le

prescrizioni tecnico-informatiche, e le Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2) DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- 1.a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- 1.b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 1.c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 1.d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei

- requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Help Desk Operatore economico". I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Determinazione a Contrattare n. 276 del 24/06/2026 del Comune di Avigliano.
- b) Elaborati progettuali sotto riportati:
 - 1. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
 - 2. Relazione tecnico-illustrativa del servizio;
 - 3. Prospetto economico degli oneri;
 - 4. Schema di contratto;
 - 5. DUVRI;
 - 6. Allegato 1 (specifiche tecniche)
 - 7. Allegati tecnici (planimetrie, elenco attrezzature, derrate alimentari, manutenzione ordinaria, elenco del personale);
- c) Patto di integrità della Provincia di Potenza
- d) Bando di gara e relativi allegati

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, al seguente link:
<https://www.suaprovinciapotenza.it>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso il Portale della Provincia di Potenza riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella "[Guida alla registrazione al Portale](#)", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale.

Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **5 (cinque)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma del [Portale](#) dedicata alla presente procedura accessibile dall'Area Riservata dell'Operatore Economico

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

2.3 COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare ai fini delle comunicazioni previste dal codice (aggiudicazione, esclusione, decisione di non aggiudicare l'appalto, attivazione del soccorso istruttorio, subprocedimento di verifica anomalia dell'offerta, ecc.).

L'amministrazione invia le predette comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione delle offerte.

Pertanto le predette comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche PEC rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente

Nel caso fosse necessario convocare ulteriori sedute di gara, oltre la prima, onde addivenire alla proposta di aggiudicazione della stessa, con avviso sul sito internet raggiungibile all'indirizzo www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce "Comunicazioni della Stazione Appaltante", si darà evidenza **3 giorni** prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara; tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative della piattaforma www.suaprovinciapotenza.it.

3)OGGETTO della CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58, c. 1, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

Oggetto della concessione

L'appalto ha per oggetto il rapporto contrattuale, affidato mediante concessione, tra l'Amministrazione Comunale di Avigliano e l'aggiudicatario per la gestione completa del servizio di refezione scolastica delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado ubicate nel Comune di Avigliano, e precisamente:

Sede: AVIGLIANO CENTRO

Plesso scolastico Via A. Milano Scuola d'infanzia

giorni mensa: dal lunedì al venerdì

Sede: AVIGLIANO CENTRO

Asilo "E. Gianturco", Via Pacini Scuola d'infanzia

giorni mensa: dal lunedì al venerdì

Sede: AVIGLIANO CENTRO

Plesso scolastico Via E. Fermi Scuola primaria

giorni mensa: dal lunedì al venerdì

Sede: FRAZIONE POSSIDENTE

Plesso scolastico Scuola d'infanzia

giorni mensa: dal lunedì al venerdì

Sede: FRAZIONE POSSIDENTE

Plesso scolastico Scuola primaria

giorni mensa: lunedì , mercoledì e giovedì

Sede: FRAZIONE SANT'ANGELO

Plesso scolastico Scuola d'infanzia
giorni mensa: dal lunedì al venerdì
Sede: FRAZIONE SANT'ANGELO
Plesso scolastico Scuola primaria
giorni mensa: lunedì , mercoledì e giovedì
Sede: FRAZIONE SANT'ANGELO
Plesso scolastico Scuola secondaria di primo grado
giorni mensa: martedì e venerdì
Sede: FRAZIONE LAGOPESOLE
Plesso scolastico Scuola d'infanzia
giorni mensa: dal lunedì al venerdì
Sede: FRAZIONE LAGOPESOLE
Plesso scolastico Scuola primaria
giorni mensa: lunedì , mercoledì e giovedì

Tutte le caratteristiche e le condizioni di esecuzione del servizio sono descritte nel capitolato speciale d'appalto a cui si rinvia.

Valore della concessione:

Il valore stimato presunto della concessione è stato calcolato, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023, quale importo presunto ottenuto moltiplicando il prezzo unitario a pasto euro 5,40 (IVA esclusa, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), per le quantità presunte di pasti prodotti;

- per ciascun anno euro 324.000 , inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre IVA(4%), commisurato a 60.000 pasti annui;
- nel triennio euro 972.000, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA(4%), commisurato a 180.000 pasti;
- in caso di proroga contrattuale per un ulteriore triennio euro 1.944.000,00 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre IVA (4%), commisurato a 360.000 pasti

Il prezzo unitario posto a base di gara è di euro 5,39 (cinque euro e trentanove) a pasto consumato giornalmente, al netto dei costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,01, oltre IVA.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica, con trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo connesso alla gestione del servizio, comprensivo del rischio dal lato della domanda, correlato al numero effettivo di pasti erogati e alla concreta fruizione del servizio da parte dell'utenza, nonché del rischio gestionale connesso all'organizzazione del servizio, agli incassi, ai costi di produzione, alle derrate, al personale, alle attrezzature e agli ulteriori oneri di gestione.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente concedente ha stimato sulla base del personale attualmente impiegato, come dettagliato nella "Relazione tecnica

illustrativa”, e che sono pari a circa il 48,14% dell’importo totale a base di gara. Il costo stimato del personale e il seguente:

Costo del personale

A) 1 anno:

€ 155.979,20

B) 3 anni:

€ 467.937,60

C) opzione proroga contrattuale 6 anni:

€ 935.875,20

Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Codice, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto è quello del Settore Turismo – Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi, stabilimenti balneari, in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto del prevalente affidamento. (CODICE H04S)

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all’art. 11 comma 3 del D. Lgs 36/2023.

N.B.: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall’art. 110 comma 4 lett. a) del D. Lgs 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 11 e dall’rt. 41 cc. 13 e 14 del richiamato Codice.

Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati in euro 3.600,00 (triennio e proroga contrattuale).

Si precisa che il numero dei pasti è determinato a titolo solo indicativo e presunto sulla base del dato rilevato relativo all’anno scolastico 2025/2026, ed è suscettibile di variazioni in più o in meno in dipendenza delle effettive presenze che saranno rilevate nei singoli anni scolastici nonché in relazione al calendario scolastico e alle altre eventuali evenienze modificative che dovessero realizzarsi nel corso del presente affidamento. L’eventuale variazione del numero di utenti non dà luogo a variazioni del prezzo unitario pattuito, né a risarcimento di danni, e la ditta affidataria rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso e indennizzo nel caso in cui i quantitativi indicati vengano superati o non vengano raggiunti per qualsiasi motivo.

Trattandosi di concessione, l’operatore introiterà il costo del pasto determinato dalla percentuale di ribasso in sede di gara direttamente dagli utenti del servizio. La spesa a carico del Comune, data dalla differenza tra il costo del servizio determinato in sede di gara (definito come prodotto del prezzo unitario del pasto) e la quota versata in base alle fasce ISEE, direttamente dalle famiglie utenti alla ditta aggiudicataria, trova copertura finanziaria sul Bilancio 2026-2028.

3.1 DURATA

L'affidamento, da formalizzarsi con la stipula di apposito atto negoziale, avrà la durata di 3 (tre) anni scolastici, con decorrenza dall'anno scolastico 2026/2027, presumibilmente dal mese di ottobre.

L'Amministrazione comunale, laddove se ne rilevino la volontà e la convenienza e previa verifica dell'andamento del servizio, si riserva la possibilità di opzione di proroga contrattuale del servizio in oggetto (art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023) per ulteriore periodo di tre anni scolastici ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui alla scadenza del contratto non sia stata conclusa la procedura di evidenza pubblica per un nuovo affidamento, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà della proroga tecnica per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di scelta del nuovo contraente. In tal caso la ditta aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione comunale.

In relazione alle opzioni di cui ai punti precedenti, l'importo a base di gara dell'affidamento del servizio di mensa scolastica oggetto della presente procedura è determinato con riferimento a un periodo di sei anni.

3.2 REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne la revisione dei prezzi sarà applicata la disciplina di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023.

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

3.3 CLAUSOLA OCCUPAZIONALE

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente capitolato, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato è prevista da parte dell'aggiudicatario l'applicazione dell'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023. La ditta dovrà pertanto garantire la stabilizzazione in costanza di rapporto di lavoro del seguente personale e mantenerne il livello di occupazione per tutta la durata contrattuale, salvo rinuncia del lavoratore e compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.

A tal fine, tra la documentazione di gara, si riporta l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio di ristorazione scolastica, a cui è applicato il contratto PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO.

3.4 TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. La richiesta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione.

4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, di cui all'art. 65 del codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Nei soli casi in cui si faccia ricorso all'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Si applica l'articolo 67, comma 3, del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 (cinque)** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a.i.a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

a.i.b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

a.i.c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. In caso di consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), il consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice e ai sensi dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell'art. 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5)REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito

i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai fini meramente acceleratori della procedura, senza alcun obbligo da parte degli operatori economici che presentano domanda di partecipazione alla gara, è consigliabile che gli stessi siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

6)REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

1) Per le cooperative o consorzi di cooperative: Iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento]

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2) In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge. Le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento

B) . Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure domanda di iscrizione al predetto elenco presente prima della data di scadenza della presente procedura.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 100 comma 11 del codice per la partecipazione alla gara è richiesto:

- Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari € 1.944.000,00 IVA esclusa (pari all'importo a base di gara esclusa proroga di sei mesi) Tale requisito è previsto, nel rispetto dell'art. 100, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 perché:

- è proporzionato al valore della concessione oggetto della presente procedura di affidamento;
- consente in via propedeutica un apprezzamento di affidabilità del concorrente data la rilevanza e la significatività del servizio da prestare e l'utenza alla quale il servizio è rivolto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 2 (DUE) servizi analoghi a quello a quello oggetto della concessione (servizio di refezione scolastica), a regola d'arte e con buon esito.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo ed el periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto deve essere soddisfatto:

- dal raggruppamento temporaneo nel complesso;

- per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, in particolare per i consorzi di cui all'art. 62 comma 2 lettere b) e c), poiché gli stessi utilizzano i requisiti propri, nel novero di questi faranno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono; per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d), per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto:

- dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica a sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

7) ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in conformità all'art. 57 e all'art.102 del D. Lgs. n. 36/2023, si richiede agli operatori economici partecipanti alla procedura di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subconcessione rispetto ai dipendenti del concessionario e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

quegli impegni.

L'Ente concedente verificherà l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del vigente "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo" oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subconcessione.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e l'offerta presentata, garantendo le stesse tutele del suindicato CCNL.

8) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104, del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 95 e 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

L'ausiliario deve:

- 1..a) possedere i requisiti previsti dall'articolo e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- 1..b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- 1..c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, in merito all'avvalimento in caso di consorzi, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **5 (cinque)** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9) DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la subconcessione ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, stanti le specifiche caratteristiche e la delicatezza dei servizi oggetto di affidamento, l'età degli utenti finali e le implicazioni per la salute degli stessi.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla

10) GARANZIE

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **1% del valore complessivo della procedura** e precisamente di importo pari ad € 19.440,00. Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante pagamento secondo le vigenti procedure della normativa cosiddetta "PagoPA" (articolo 5 del CAD di cui al D.Lgs 82/2005). Nel caso di scelta del predetto metodo dovrà essere effettuata richiesta tramite la comunicazioni in piattaforma per l'emissione del bollettino PagoPa.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- 1.a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 1.b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- 1.c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 1.d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 1.e) prevedere espressamente:
 - 1.e.1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 1.e.2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 1.e.3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 193/ 2022 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:

- 1) di firma legalizzata da parte di notaio o pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 1, lett. l), e 30 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti espressamente l'identità personale, la qualifica ed il possesso dei necessari poteri di firma dell'assicuratore;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione. La costituzione della garanzia definitiva è disciplinata dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 al quale si rimanda.

La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, della qualità e della bontà del servizio assunto. Essa ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi nelle scuole, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone. Tale polizza, che dovrà essere dedicata espressamente all'affidamento in oggetto, dovrà prevedere almeno i seguenti massimali:

- € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose;
- € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a persone;
- € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro.

Copia della polizza verrà inoltrata al Comune prima della sottoscrizione formale del contratto che, in assenza di tale documento, non potrà essere stipulato.

Prima dell'inizio del servizio, e a ogni rinnovo della polizza, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Ente copia semplice della quietanza del pagamento del premio di assicurazione.

11) SOPRALLUOGO

Il Comune di Avigliano mette a disposizione della ditta aggiudicataria i locali dove il servizio dovrà essere svolto. I locali predetti sono messi a disposizione dell'aggiudicatario nello stato in cui si trovano al momento della consegna del servizio da parte del Comune. Prima dell'avvio del servizio è in ogni caso onere dell'affidatario verificare l'idoneità dei locali sotto ogni aspetto rilevante ai fini di legge, in particolare quello igienico-sanitario, e munirsi delle eventuali autorizzazioni richieste. Al fine di garantire la conoscenza dei locali e di fare le eventuali e opportune valutazioni, propedeutiche alla formulazione dell'offerta, si stabilisce l'obbligo di

sopralluogo, al termine del quale verrà rilasciata idonea attestazione. Per motivi organizzativi il sopralluogo sarà svolto in una

unica giornata, la cui data il Comune provvederà a comunicare tempestivamente.

Referente per il rilascio dell'attestazione di presa visione: dott.ssa Pina Iannielli.

Per appuntamenti: tel 0971/701811 – 0971/701815 – 0971/701826 email: pinaiannielli@virgilio.it

Telefonare dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 2025 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 05/08/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate precedentemente e nelle "Linee Guida" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- accedere al Portale;
- individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Richieste di offerta" nell'Area personale;
- selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

- A - **Documentazione amministrativa;**
- B - **Offerta tecnica;**
- C - **Offerta economica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma al link www.suaprovinciapotenza.it, nella pagina della gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo Errore: sorgente del riferimento non trovata del presente bando.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo Errore: sorgente del riferimento non trovata del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **3 (tre) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **3 (tre) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15) CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare la seguente documentazione amministrativa:

- domanda di partecipazione (all.1)
- DGUE
- eventuale procura;
- modulo dichiarazione titolare effettivo
- garanzia provvisoria;
- ricevuta pagamento anac
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione per i soggetti associati
- documentazione eventuale a corredo
- attestazione di avvenuto sopralluogo
- Patto di integrità della Provincia di Potenza sottoscritto

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al relativo paragrafo del bando

Dichiara altresì:

D1 - di possedere tutti i requisiti di ammissione come prescritto al Bando di gara, in particolare:

- requisiti di idoneità professionale dichiara di possedere.....
- requisiti di capacità economica finanziaria dichiara di possedere.....
- requisiti di capacità tecnico professionale dichiara di possedere.....

D2 di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi, e di aver giudicato gli stessi realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;

D2 - dichiara di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i servizi e di aver acquisito piena conoscenza della natura delle attività oggetto di affidamento (a tal fine allega attestazione di sopralluogo rilasciata dal Comune).

D4 - di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara e negli elaborati progettuali, e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione e riserva alcuna;

D5 - dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri che possono aver influito sulla determinazione della stessa ed in particolare degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a garantire l'esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto;

D11 - di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2000, pena la nullità assoluta del contratto;

D14 - dichiara:

- ☐ - di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure
- ☐ - di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. *(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice);*

D16 - di impegnarsi a rispettare la clausola sociale indicata nel disciplinare;

- ☐ - di essere iscritto -
- ☐ - di non essere iscritto
- ☐ - di aver presentato in data domanda di iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la **Prefettura di** _____ competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione allo svolgimento della seguente attività:

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

D17 - di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

D18 - Indica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice, il seguente Domicilio Digitale:

D19 - di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

(Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 *bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato R.D. 267/1942 - a seconda del caso ricorrente) :

D20 -

☐ a) *tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

☐ b) *dopo l'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Giudice delegato di, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

D21 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii;

D22 - di assumere gli impegni previsti dall'art. 102 comma 1 del Codice; a tal fine, indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli stessi;

D23 - dichiara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del Codice, il CCNL:

D24 - l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto nel Bando di gara, e a comprova dell'avvenuto pagamento, allega la relativa ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;

D26 - di non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale, di non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato e di non avere rapporti lavorativi e commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti); di essere consapevole e di accettare che l'eventuale violazione, emersa in sede di verifica dei requisiti, integra per la Stazione Appaltante il divieto di aggiudicazione/stipula del contratto, con conseguente scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

D27- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 102 del Codice, il Concorrente si impegna a garantire:

- la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore;
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità svantaggiate.

D28 in particolare, al fine di garantire i suddetti impegni previsti all'art. 102 del Codice e il rispetto degli obblighi richiesti dal Bando di gara in applicazione dell'art. 57 del Codice, DICHIARA:

- di essere ottemperante agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (artt. 57 del Codice e 1, comma 4, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice);

- (per operatori che occupano un numero di dipendenti superiore a cinquanta) di aver allegato alla domanda di partecipazione, pena l'esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, accompagnata da relativa attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità oppure, nel caso di inosservanza dei termini di consegna agli organi suddetti, da attestazione della sua contestuale trasmissione agli stessi (artt. 57 del Codice 1 comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice);

- (per operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta) di impegnarsi a produrre, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 2, comma 1, dell'All. II.03 al Codice;

- (per operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) di impegnarsi a produrre, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.1, comma 3, dell'All. II.03 al Codice);

- di impegnarsi ad assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione sia giovanile che femminile (artt. 57 del Codice e 1, comma 4, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice);

- di impegnarsi ad applicare per tutta la durata dell'appalto il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale indicato nel presente bando, oppure il differente Contratto Collettivo indicato all'interno della Domanda di partecipazione che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in eventuale subappalto (Art. 57, comma 1, lett. b) del Codice).

D29 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

D30 - di accettare il patto di integrità, approvato con Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - 1.1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - 1.1.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - 1.1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo presente nella busta amministrativa.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID.

Una volta scaricato il file DGUE XML sul proprio PC/dispositivo, questo potrà essere gestito come gli altri documenti di gara, quindi firmato digitalmente e allegato alla documentazione di gara.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida allegata.

Il DGUE deve essere caricato anche in formato PDF.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Compila inoltre la dichiarazione relativa al titolare effettivo.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1.1.1) la dichiarazione di avvalimento;

1.1.2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - a.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - a.1.c. le parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16) OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella guida alla presentazione dell'offerta, a pena di inammissibilità della stessa L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica (non superiore a 30 pagine foglio A4 , carattere CAMBRIA 11, interlinea 1,5, escluse le schede tecniche) descrittiva delle caratteristiche organizzative e qualitative del servizio, sulla base di quanto disposto dal presente Capitolato e nell'elaborato ad esso allegato, relativo alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari, nonché con specifico riferimento ai criteri di valutazione

b) Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del d.lgs n. 36/2023, l'operatore dovrà allegare:

- Relazione, non contenente elementi di natura economica, indicante le modalità utilizzate al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. La relazione dovrà contenere almeno le misure volte a garantire pari opportunità generazionali e di genere; le misure volte a favorire l'inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, compatibilmente con le mansioni da svolgere, con i requisiti professionali e igienico-sanitari richiesti e con l'organizzazione del servizio; le eventuali misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale impiegato; le modalità di monitoraggio interno degli impegni assunti.
- Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale sulla stabilità occupazionale;

c) (Eventuale) in caso di indicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante, dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

d) (eventuale) Contratto di avvalimento, in caso di avvalimento premiale;

e) (eventuale) L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali

eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà dell'Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica.

L'offerta tecnica ed ogni altro documento deve essere redatto in lingua italiana o corredato di traduzione giurata.

La valutazione di questo documento consente l'assegnazione da parte della Commissione Giudicatrice di un massimo di 80 punti tecnici.

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione esclusivamente di quanto offerto in

considerazione degli elementi di valutazione e relativi criteri stabiliti

Ogni elemento descritto dovrà comprendere in dettaglio le modalità operative, la definizione e

quantificazione, e comprendere ogni altro dato utile affinché la Commissione possa procedere a

valutare puntualmente quanto offerto e assegnare un adeguato punteggio.

Al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti devono impostare la relazione nel seguente modo:

- come già riportato, seguendo l'indice degli elementi di valutazione, relativi ai criteri indicati e dettagliati nel Progetto del servizio;
- sviluppando un elaborato complessivamente non superiore a 10 (dieci) pagine - formato A 4, carattere Times New Roman 12 - interlinea 1,5 (nel conteggio è esclusa solo la copertina e l'indice);
- il concorrente, oltre alla documentazione su indicata, da intendersi come contenuto minimo dell'offerta tecnica a pena di inammissibilità della stessa, dovrà articolare il progetto tecnico sotto forma di "relazione tecnica" in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso;
- Il concorrente potrà inoltre inserire gli allegati richiesti nei criteri e/o subcriteri, che non saranno considerate nel conteggio delle 10 pagine previste per la relazione.
- Non saranno prese in considerazione per l'attribuzione di punteggio le pagine eccedenti la decima

Non si procederà all'apertura dell'offerta economica per quelle offerte tecniche che non raggiungano il punteggio minimo di 40(quaranta) punti.

N.B. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti determinerà l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di

aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, neicasi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritte. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario l'offerta e le eventuali correzioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese associate.

Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio, l'offerta e le correzioni possono essere sottoscritte dalla sola impresa capogruppo.

17)OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere determinata sul costo del singolo pasto.

La "Busta economica" deve contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione, firmata digitalmente:

a) Offerta economica, secondo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante contenente:

- il ribasso percentuale (indicato in cifre e in lettere) sul prezzo a base d'asta pari ad € 5,39 (importo, comprensivo dei costi della manodopera), al netto dei costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 0,01 e al netto dell'IVA (4%)
- la dichiarazione che il corrispettivo offerto è stato determinato sulla base di una attenta valutazione delle spese relative al costo del personale ed in particolare di una adeguata considerazione dei minimi salariali inderogabili stabiliti dalla legge e da fonti autorizzate dalla legge (cfr. artt. 41, comma 13 e 110 commi 4 e 5, del D. Lgs 36/2023).
- l'indicazione espressa, a norma degli artt. 108, comma 9 e 110 comma 5, lett. d) del D. lgs 36/2023, dei costi della manodopera, determinati sulla base dei seguenti elementi utili quali: CCNL applicato, unità di personale, livello e qualifica, ore di lavoro, costo orario e costo complessivo.
- L'indicazione, a norma degli artt. 108, comma 9 e 110 comma 5 lett. c) del D. Lgs 36/2023, dei costi di sicurezza aziendali (o da rischio specifico di impresa, ossia non derivanti da interferenza), specificamente connessi alla propria attività di organizzazione, riferiti al presente servizio e relativi all'intero periodo di durata dell'appalto, costi che dovranno risultare

congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire.

- piano economico finanziario, redatto e sottoscritto da un professionista abilitato per l'intera durata dell'affidamento, comprensiva dell'eventuale opzione di proroga, idoneo a rappresentare l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Ai sensi dell'art. 185 "Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio oppure dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendo il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Al fine del corretto inserimento dell'offerta, l'operatore economico prende visione della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali.

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In virtù dei servizi da affidare, del valore globale stimato dell'appalto ed in relazione alle procedure di scelta del contraente previste dal d.lgs. n. 36/2023, si procederà all'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 108 del medesimo decreto a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi qualità (offerta tecnica) e prezzo (offerta economica), ripartiti come segue:

- offerta tecnica: 90 punti;
- offerta economica: 10 punti,

Modalità di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica

		D
--	--	---

A	PARTE PRIMA	Max: 31 punti
	<u>Modello organizzativo di gestione</u>	
A1	Piano operativo di gestione del servizio. Saranno valutati: organizzazione giornaliera del servizio; tempi e modalità di approvvigionamento; ricevimento e controllo delle derrate; conservazione e tracciabilità; trasformazione, manipolazione, confezionamento, trasporto e somministrazione; descrizione dei flussi operativi e layout funzionale;; misure per garantire continuità, puntualità e sicurezza del servizio. Saranno premiate le soluzioni concrete, verificabili e coerenti con i plessi serviti.	Max: 12 punti
A2	Organizzazione e gestione diete speciali: descrizione delle fasi di preparazione e gestione delle diete speciali, nell'intero processo produttivo, compresa la somministrazione con riferimento anche alle cautele adottate ed alle modalità di verifica atte ad evitare errori. Saranno valutate le modalità organizzative inerenti l'intero ciclo produttivo delle diete speciali (diete legate a patologie o intolleranze, diete legate a particolari convinzioni etiche, religiose o culturali e diete leggere o "in bianco"), dal ricevimento della richiesta e della relativa documentazione, , alla preparazione ed alla somministrazione della dieta, con particolare riferimento agli accorgimenti ed alle cautele adottate per evitare errori, per garantire la sicurezza e l'appetibilità di tali preparazioni	Max: 5 punti
A3	CAM: Modalità di selezione e di controllo adottate nei confronti dei propri fornitori. In particolare, saranno valutati: criteri di scelta dei fornitori; documentazione richiesta; controlli su origine, qualità e conformità dei prodotti; frequenza delle verifiche; tracciabilità delle forniture; gestione delle non conformità; eventuali accordi con produttori locali	Max: 5 punti
A4	CAM: Misure adottate per ridurre l'impatto ambientale nello svolgimento del servizio. In particolare, saranno valutate soluzioni relative a: riduzione degli imballaggi; utilizzo di materiali riutilizzabili, riciclabili o compostabili ove consentito; razionalizzazione dei trasporti; uso di detergenti a ridotto impatto ambientale; corretta gestione dei rifiuti. Le misure dovranno essere concrete, attuabili e coerenti con i CAM applicabili.	Max: 3 punti
A5	Procedure di pulizia e sanificazione dei centri di cottura, refettori, automezzi, attrezzature e alle metodologie di attuazione dei piani di controllo di qualità interno e ogni altra indicazione atta a descrivere le metodologie per garantire la sicurezza alimentare e dei luoghi. Il suddetto piano degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfestazione dovrà dettagliare le misure e il calendario degli interventi che il concorrente intende adottare per garantire il rispetto di quanto richiesto dal Capitolato speciale e alla lettera C dell'Allegato 1 al D.M. n. 65/2020, ed eventuali attività e misure ulteriori. La commissione valuterà positivamente nell'attribuzione del punteggio l'effettuazione di interventi di pulizia, sanificazione e disinfestazione con metodologie innovative e/o sostenibili dal punto di vista dell'impatto ambientale (come ad esempio, uso di prodotti a ridotto impatto ambientale, sistemi di dosaggio controllato, procedure documentate di riduzione dei consumi idrici ed energetici, attrezzature o tecniche che riducano l'impiego di sostanze chimiche, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria).	Max: 3 punti
A6	Piano delle analisi di controllo qualitativo, batteriologico, microbiologico, chimico e fisico delle derrate crude e cotte e dell'acqua. Saranno valutati: modalità e tipologia dei controlli; frequenza dei campionamenti;; e azioni correttive in caso di esito non conforme; sistema di archiviazione e trasmissione dei risultati all'ente concedente.	Max: 3 punti
B	PARTE SECONDA	Max: 15 punti
	<u>Relazione riguardante l'organizzazione del complesso di risorse umane e gestione emergenze</u>	
B1	Squadra di lavoro proposta per lo svolgimento del servizio di refezione, con riferimento al numero di unità, all'orario di servizio, alle mansioni e alle qualifiche professionali degli operatori addetti utilizzati. Organigramma completo con monte ore e inquadramento del personale e turni di lavoro. In riferimento alle modalità organizzative di sostituzione del personale assente, la commissione, fermo restando quanto previsto nel Capitolato speciale , valuterà nell'attribuzione del punteggio in modo particolare i tempi di sostituzione, le qualifiche e le capacità professionali del personale eventualmente individuato per le sostituzioni e il numero di addetti a disposizione per le sostituzioni temporanee.	Max: 7 punti
B2	Programma di formazione che la ditta si impegna ad applicare al proprio personale, con particolare	Max:

	riferimento al processo di conservazione, trasformazione, manipolazione e somministrazione delle diete speciali (intolleranze e/o allergie alimentari). Sarà valutato il Piano degli interventi di formazione e di aggiornamento professionale del personale impiegato nel servizio, ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge, (da indicare) in adempimento di quanto richiesto dagli artt. del Capitolato speciale e della Lettera C dell'Allegato 1 al D.M. n. 65/2020. In tale Piano, d'estensione temporale pari alla durata della concessione, dovranno essere dettagliati gli argomenti trattati nei corsi di formazione previsti ed il monte ore complessivo degli interventi formativi previsti per ciascuna qualifica professionale.	5 punti
B3	Gestione delle emergenze: descrivere l'organizzazione che si assume per prevenire e gestire le emergenze anche in caso di preparazione, distribuzione e somministrazione del pasto al banco e/o di doppi turni compreso lavaggio attrezzature e igienizzazione dei locali. In particolar modo sarà valutata l'organizzazione per il superamento delle criticità derivanti da causa strutturali o impiantistiche o da variazioni non programmate del funzionamento scolastico	Max: 3 punti
C	PARTE TERZA	Max: 20 punti
	<u>Integrazione attrezzature rispetto a quelle esistenti e fornite dal Comune</u>	
C1	Elettrodomestici (frigoriferi, forni, congelatori, abbattitori etc.) Saranno valutate esclusivamente le dotazioni strumentali nuove, ulteriori o sostitutive, strettamente e maggiormente funzionali al miglioramento dell'esecuzione del servizio di ristorazione scolastica a servizio del Centro Cottura e delle cucine, ulteriori rispetto a quelli attualmente utilizzati presso tali locali oppure in loro sostituzione, con particolare riferimento all'efficienza organizzativa, alla sicurezza alimentare e alle modalità di manutenzione e assistenza durante l'esecuzione del contratto. Si precisa che le attrezzature e i macchinari proposti dovranno essere nuovi e dovranno rispettare le norme normativa europea e nazionale applicabile in materia di sicurezza, igiene e idoneità al contatto alimentare e possedere le caratteristiche prescritte alla Lettera C, sub-lettera a), punto 9 dell'Allegato 1 al D.M. n. 65/2020. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, nella relazione tecnica dovranno essere elencate e descritte le nuove dotazioni offerte, con indicazione della loro destinazione presso i centri di cottura e delle cucine e ad essa dovranno essere allegate le relative schede tecniche.	Max: 10 punti
C2	Attrezzature leggere (recipienti, contenitori per il trasporto, posate, bicchieri, piatti, caraffe, piatti etc.) Saranno valutate esclusivamente le dotazioni strumentali nuove, ulteriori o sostitutive, strettamente e maggiormente funzionali al miglioramento dell'esecuzione del servizio di ristorazione scolastica a servizio del Centro Cottura, cucine, refettori, ulteriori rispetto a quelli attualmente utilizzati presso tali locali oppure in loro sostituzione, e alle modalità di manutenzione e assistenza durante l'esecuzione del contratto. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, nella relazione tecnica dovranno essere elencate e descritte le nuove dotazioni offerte, con indicazione della loro destinazione presso i centri di cottura e delle cucine, Refettori,	Max: 10 punti
D	PARTE QUARTA	Max: 16 punti
	CAM: <u>Progetto per il recupero di prodotti non somministrati e sistema di monitoraggio</u>	
D1	Progetto di recupero degli sprechi alimentari: Sarà valutato il progetto di recupero del cibo non servito al fine della loro destinazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nel rispetto della normativa vigente, della sicurezza alimentare e della tracciabilità. La Commissione valuterà la concretezza e l'attuabilità del progetto, anche sulla base di accordi, protocolli, lettere di intenti o dichiarazioni di disponibilità già acquisiti, ovvero dell'impegno documentato a concludere tali accordi entro l'avvio del servizio con soggetti del Terzo Settore o altri enti idonei operanti nel territorio di riferimento.	Max: 8 punti
D2	Sistema di monitoraggio degli standard qualitativi e quantitativi del servizio, programma e modalità di svolgimento delle indagini di "customer satisfaction" e delle verifiche di gradimento del cibo, articolazione degli indicatori proposti, loro funzionalità per monitorare la qualità del servizio e per la predisposizione dei piani di miglioramento. Rilevazione della soddisfazione dell'utenza: Saranno valutate le iniziative di rilevazione della soddisfazione dell'utenza del servizio che il concorrente si impegna a svolgere in aggiunta rispetto a quelle descritte dal Capitolato speciale e concernenti la distribuzione di questionari per la rilevazione	Max: 8 punti

	delle eccedenze alimentari e dei disservizi da far compilare due volte l'anno. Sarà valutata la frequenza delle rilevazioni aggiuntive, i destinatari coinvolti: alunni, famiglie, docenti, personale scolastico, , gli strumenti utilizzati, la modalità di analisi dei dati, i tempi di restituzione dei risultati alla stazione appaltante, le azioni correttive conseguenti.	
--	---	--

E	PARTE QUINTA	Max: 8 punti
	<u>Proposte migliorative</u>	
E1	Possesso della certificazione UNI/PDR 125:2022 – parità di genere, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta e rilasciata da organismo accreditato per la specifica certificazione.	Max: 2 punti
E2	Progetto di iniziative e attività di educazione alimentare Seminari, Incontri, Convegni et simili, a da realizzare nelle scuole che possano contribuire a promuovere le regole di "buona educazione alimentare" mediante un approccio sistemico, attento anche agli aspetti emotivi, culturali, economici che gravitano intorno al cibo e al sistema agroalimentare. Le iniziative proposte, da realizzare con oneri interamente a carico dell'aggiudicatario, dovranno prevedere la partecipazione di soggetti qualificati (Tecnologi alimentari, medici, personale ASL, nutrizionisti ecc.) e con l'indicazione sulle modalità di coinvolgimento ed il coinvolgimento delle famiglie e delle scuole. Non saranno valutate iniziative generiche, prive di contenuti specifici, non collegate al servizio di ristorazione scolastica o non adeguatamente documentate nella relazione tecnica.	Max: 6 punti

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ogni offerta, a ciascuno degli elementi qualitativi in tabella è assegnato un punteggio discrezionale, nella misura massima di cui alla colonna "D", attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella.

Terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare in coefficienti definitivi la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta dai singoli commissari: alla media più alta ottenuta saranno riproporzionate tutte le altre medie provvisorie prima calcolate, per ogni singolo elemento di valutazione. Il punteggio per ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuibile al sub-criterio.

Tabella dei livelli di valutazione e coefficienti discrezionali

LIVELLO DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE

Ottimo :1,00

Buono: 0,80

Discreto: 0,60

Meno che mediocre: 0,40

Insufficiente: 0,20

Nulla: 0,00

Valutazione offerta economica

Il Punteggio dell'offerta economica sarà calcolato attribuendo il massimo punteggio pari a 10 all'operatore economico che avrà proposto il massimo ribasso percentuale, mentre per le restanti offerte verrà applicata la formula dell'interpolazione lineare:

$$P = (R_x / R_{max}) \times 10$$

dove

R_x = valore del ribasso offerto dal concorrente i -simo

R_{max} = valore del ribasso dell'offerta più conveniente.

Per tutti i punteggi si considera l'arrotondamento al secondo decimale. Infine, per ciascun concorrente

si sommano i punteggi definitivi assegnati per l'offerta tecnica e quelli assegnati per l'offerta economica e si determina così la graduatoria finale

Non sarà attribuito alcun punteggio per offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica

19) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **06/08/2026**, alle ore 09.30.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21) APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED APERTURA OFFERTE TECNICHE

L'apposito ufficio gare a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto .

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del seggio di gara, dopo la conclusione della fase amministrativa, procederà ad aprire la successiva fase delle Buste Tecniche, al solo fine di controllare che sia presente il file della proposta tecnica, senza procedere alla sua consultazione.

22) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo :

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15(**quindici**) giorni naturali e consecutivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto . È collocato primo in

graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto .

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23)VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali i punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica abbiano superato contemporaneamente i quattro quinti dei rispettivi punteggi massimi previsti dal bando.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre). Il subprocedimento verrà comunque attivato per l'ipotesi di ribasso sui costi della manodopera.

In caso di offerta anormalmente bassa secondo quanto sopra indicato, sensi dell'art.110 comma 2 del Codice si procederà alla verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte con la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della struttura di supporto e se del caso della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24)AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto Errore: sorgente del riferimento non trovata;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto Errore: sorgente del riferimento non trovariguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17 comma 5 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Semplificazioni, dall'art. 51 comma 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni bis.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii e ai sensi dell'art. 3 del Decreto Semplificazioni).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Semplificazioni, come successivamente prorogato, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117/118 del Codice, redatta secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193 del 16/09/2022.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato con atto pubblico amministrativo, ai sensi dell'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Trova applicazione al presente appalto quanto previsto all'art. 125, comma 1, del Codice, in tema di anticipazione del prezzo.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link www.provincia.potenza.it

27) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

28) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Potenza.

29) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6,

lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici.

La Responsabile P.O.
Dott.ssa Valentina Del Grosso